

2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio). La norma in commento va necessariamente coordinata con la citata disciplina: in particolare, gli artt. 23 e 24 (entrambi riferibili al Capo II, sotto la rubrica *Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità*) definiscono, rispettivamente, i procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali (ad esclusione degli atti attinenti all'organizzazione interna) e dei provvedimenti individuali (*infra* 6). Con riguardo ai primi, l'art. 23 sancisce una serie di obblighi fondamentali, fra i quali l'obbligo di motivazione e consultazione. Innanzitutto, ai sensi del co. 1, l'Autorità è tenuta a motivare gli atti adottati con riferimento «alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono» e, ai sensi del co. 2, prima parte, devono essere accompagnati da una «relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori». Inoltre, prosegue il co. 2, seconda parte, nella definizione del contenuto degli atti, le Autorità debbono tenere conto del principio di proporzionalità, «inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari» (v. *sub* art. 5, co. 5) e sono tenute a consultare gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori (v., in generale, ENRIQUES, GARANTINI, in *Cena e Presi* (diretto da), *Il testo unico finanziario*, I, 352). ■ In forza dell'art. 23, co. 4, le Autorità sono tenute a disciplinare con propri regolamenti l'applicazione dei citati principi, avendo cura di indicare e precisare anche i casi nei quali, per ragioni di necessità e di urgenza nonché di riservatezza, gli stessi criteri possono essere derogati. ■ In ossequio a quest'ultima disposizione, Banca d'Italia, con Provvedimento del 24-3-2010, ha adottato il proprio Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa e di contenuto generale, oggi abrogato e rivisto dal Provvedimento del 9-7-2019. Il Regolamento si compone di dodici articoli. L'art. 2, rubricato «Ambito di applicazione», precisa che il Regolamento disciplina «le modalità con cui Banca d'Italia adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR». ■ Per quanto concerne Consob, invece, la relativa disciplina è stata adottata con delibera n. 19654 del 5-7-2016 recante: *Adozione del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale*. Il Regolamento si compone di nove articoli.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione, precisando che trova applicazione per «i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva», con esclusione delle risposte ai quesiti relativi a fattispecie specificamente individuate; agli atti attinenti all'organizzazione e al funzionamento di Consob, i regolamenti adottati ai sensi della l. 7-8-1990, n. 241; gli atti di regolazione generale adottati fuori dall'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite a Consob; gli atti di regolazione generale adottati d'intesa o congiuntamente con altre Autorità; pareri e altre valutazioni formulate dalla Consob in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità. ■ Come anticipato, invece, l'art. 24 concerne l'emanazione dei provvedimenti di natura individuale. Anzitutto, il co. 1 dispone che, salvo un giudizio di compatibilità rimesso alle stesse Autorità di Vigilanza, tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali della l. 7-8-1990, n. 241, ovvero quelli sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti del procedimento. La seconda parte del co. 1, invece, richiede che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio debbono svolgersi nel rispetto dei principi di «piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione». Ai sensi del co. 2, inoltre, gli atti individuali devono essere motivati, indicando le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che ne hanno determinato la decisione. Infine, il co. 3 assegna alle Autorità il compito di disciplinare con propri regolamenti l'applicazione dei suddetti principi, «stipulando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammessa derogarvi». Consob ha provveduto in tal senso con il Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori, adottato con delibera n. 18750 del 19-12-2013 (da ultimo modificato con delibera n. 19521 del 24-2-2016), mentre Banca d'Italia ha provveduto con Provvedimento del 18-12-2012 recante *Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*.

IV. *La pubblicità dei regolamenti e degli atti provvedimenti*. ■ Il co. 3 prevede che i regolamenti e i provvedimenti a carattere generale emanati da Banca d'Italia e Consob siano pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, mentre quelli relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza — purché siano ritenuti rilevanti — siano pub-

blicati sul sito internet della Banca d'Italia o della Consob (precedentemente, la pubblicazione era prevista sui *Bollettini* delle due Autorità di Vigilanza). ■ Si tratta di due forme pubblicitarie differenti: anzitutto, nel caso della pubblicazione in G.U., essa assume valenza costitutiva (GASPARRI, *Comm. Gasparri*, 106; OCCIURRO, *Comm. Vella*, I, 58). Sul punto, si ritiene, inoltre, che i provvedimenti entrino in vigore dal giorno della loro pubblicazione, non trovando applicazione l'art. 10 della disp. sulla legge in generale (in forza del quale, salvo che non sia previsto diversamente, i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, periodo di *vacatio legis*; v. GASPARRI, 3 *op. cit.*, 106, nt. 23). ■ Fra i provvedimenti a carattere generale si tende a ricondurre tutti quei provvedimenti che, pur non avendo natura regolamentare, hanno carattere generale, quali ad esempio gli atti con cui le Autorità rendono noti gli orientamenti generali in materia di attività di vigilanza (così, ANNUNZIATA, 47a, 40). ■ La pubblicazione dei provvedimenti destinati ai soggetti vigilati è subordinata ad una valutazione in termini di «rilevanza» degli stessi, valutazione che, in assenza di altre e più puntuali indicazioni normative, si ritiene spetti discretionalmente alle stesse Autorità (v. GALANTI, *Comm. Alpa Capriglione*, 44, il quale sottolinea che nella prassi sono stati valutati rilevanti i provvedimenti sanzionatori, quelli adottati nell'ambito della gestione delle crisi e gli atti autorizzativi e connesse variazioni). In ogni caso, tale valutazione presu-

pone che le Autorità di Vigilanza tengano conto dei principi generali di trasparenza e conoscibilità propri dell'azione amministrativa (così, ANNUNZIATA, 41, nt. 14). ■ A differenza dei regolamenti e degli atti di natura generale, la pubblicità degli atti adottati nei confronti dei destinatari dell'attività di vigilanza assume valenza meramente notiziale (GASPARRI, *op. cit.*, 106). ■ Infine, l'ultima parte del co. 3, fa espresso rinvio, salvo un giudizio di compatibilità, alle disposizioni contenute all'art. 195 bis in materia di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori (al quale si rinvia, v. *sub* art. 195 bis).

V. *Il Compendio dei regolamenti attuativi della VIR*. ■ Se il co. 3 individua le modalità di pubblicizzazione degli atti che via via vengono adottati, la disposizione contenuta nell'ult. co., invece, vale a fondare un sistema pubblicitario di tipo ricognitivo e sistematico, volto a favorire la conoscibilità degli operatori dell'intero sistema delle fonti di rango sub-primario (GALANTI, *Comm. Alpa Capriglione*, 44-45). Difatti, il co. 4 assegna al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di pubblicare, anche in forma elettronica, tutti i regolamenti, i provvedimenti di carattere generale nonché i regolamenti dei mercati in un unico compendio (c.d. *Compendio dei regolamenti attuativi del T.U.I.F.*, in *www.ditrisoro.it*). Il compendio è curato dal Dipartimento del Tesoro, viene reso disponibile entro il 31 gennaio di ogni anno, in una versione aggiornata qualora anche solo uno degli atti pubblicati sia stato oggetto di modifiche l'anno precedente.

4. *Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio*. 1. *La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.*

2. *La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compiono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.*

2-bis. *Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.*

2-ter. *La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di*

servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di comunicazione dati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

- a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
- b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
- c) con le controparti centrali e i depositari centrali;
- d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite.

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.

SOMMARIO: I. Origine della norma e sua evoluzione. - II. La collaborazione fra le autorità di vigilanza. - III. Lo scambio di informazioni. - IV. Il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza.

I. Origine della norma e sua evoluzione

1 ■ L'attuale versione della norma in commento è il frutto di una stratificazione di più interventi modificativi, che hanno parzialmente cambiato il testo del 13 co. originari e ne hanno inserito di ulteriori. ■ La prima modifica di cui occorre dare conto riguarda il co. 4 e l'inserimento del co. 5 bis ad esito del recepimento da parte dell'art. 3, d. lgs. 1-8-2003, n. 274, delle dir. 2001/107/CE e 2001/108/CE, aventi ad oggetto le modifiche alla dir. 85/611/CEE dedicata al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni OICVM; questo intervento è stato poi oggetto di due ulteriori correzioni operate dall'art. 9, l. 18-4-2005, n. 62 (c.d. l. 3 comunitaria 2004), ■ l'art. 9, l. 18-4-2005, n. 62, ha, inoltre, provveduto a modificare parzialmente il co. 7, successivamente ulteriormente emendato dall'art. 1, d. lgs. 19-11-2007, n. 229, in attuazione della dir. 2004/425/CE in materia di disciplina delle opa. ■ L'attuazione della dir. 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID I) da parte dell'art. 1, d. lgs. 17-9-2007, n. 164, ha poi provveduto ad aggiungere il co. 2 bis e 2 ter. ■ Ulteriori emendamenti sono stati apportati dall'art. 2, d. lgs. 30-12-2010, n. 239, che ha attuato la dir. 2009/111/CE (la quale ha emendato le dir. 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE in merito agli enti creditizi collegati a organismi centrali, a taluni elementi dei fondi propri, ai grandi fidi, ai meccanismi di vigilanza e alla gestione delle crisi) modificando il co. 9, nonché dall'art. 2, d. lgs. n. 130 del 30-7-2012, che, implementando la dir. 2010/78/UE riguardante i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha rielaborato il

dettato dei co. 1 e 2. ■ I co. 13 bis e 13 ter sono stati, infine, inseriti dall'art. 1 del d. lgs. n. 71 del 18-4-2016, che ha attuato la dir. 2014/91/UE (precise modifiche alla dir. 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OICVM, per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, nonché di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della dir. 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, c.d. MiFID II).

II. La collaborazione fra le autorità di vigilanza. ■ Il co. 1 dell'art. in commento dispone 1 che al fine dello svolgimento delle rispettive funzioni, fra Banca d'Italia, Consob, Covip e IVASS sussista un obbligo di collaborazione, che dà così vita a una sorta di «vigilanza *intra-grata*» tesa al miglioramento del controllo stesso (MONTEDORO, *Comm. Alpa Capitolo*, *Servizi ed attività*, 110 s.; VELLA, *Age* 2006, 117 s.; PERRONE, *Il diritto del mercato*, 56 s.). ■ La norma trova analogia previsione nel dettato dell'art. 21, d. lgs. 28-12-2005, n. 262 (c.d. l. di tutela del risparmio); quest'ultima, oltre a sancire l'obbligo di collaborazione fra le suddette autorità, oltre all'Agcm, anche a mezzo scambio di informazioni, a cui non può essere opposto il segreto d'ufficio, dispone che tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, debbano restare sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima (BELLÌ, in NERCO, SANTORO, *La tutela del risparmio*, 422; ROGGERO, *Le società finanziarie*, 195 s.). ■ Analoghe previsioni sono dettate a favore di Banca d'Italia dall'art. 7 l. n. 4, e a favore di IVASS dagli artt.

4 10 ss. conl. ass. ■ Oltre all'Accordo quadro tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di cooperazione e coordinamento nelle controverse delle rispettive funzioni dell'8.6.2018, fra i numerosi accordi di collaborazione intercorsi fra le autorità (MEZZACARO, in LOSAPPIO, PORZIO, BELLÌ, SANTORO, RASPOLI, *Testo unico bancario*, 71; GROSSO, *Comm. Vella*, 65 e 72) si possono ricordare il recente Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio del 5-11-2019, il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob in tema di vendite alla scoperta di titoli di Stato del 12-4-2013; il Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob in materia di esercizio della vigilanza sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso del 30-7-2012, il Protocollo d'intesa per il coordinamento tra Banca d'Italia, Consob, Isvap e Agcm ai fini dell'applicazione c.d. «divieto di interlocking» del 14-6-2012; il Protocollo d'intesa tra Consob e l'U.I.F. volto a fissare criteri e modalità di collaborazione tra le due autorità nell'ambito del dispositivo antiriciclaggio del 7-6-2012, il Protocollo d'intesa in merito allo scambio dati tra la Banca d'Italia e la Consob dell'8-9-2009, il Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob per la consultazione dei dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia del 5 31-10-2007. ■ Il co. 2 specifica che tale obbligo di Banca d'Italia e Consob si estende anche alle autorità e ai comitati che compongono il SEVIF (ossia il Comitato europeo per il rischio sistemico - CERS - e le tre autorità europee di vigilanza, ossia, segnatamente, l'Autorità Bancaria Europea, l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, e l'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali), nonché alla B.C.F., mentre il successivo co. 2 bis aggiunge che le autorità italiane possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'U.E., con l'AESFEM e la B.C.E. accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. ■ In merito vanno ricordati gli **Orientamenti sugli accordi di cooperazione e sullo scambio di informazioni adottati dall'IAESFEM del 2014**, oltre ai precedenti **Memorandum multilaterale fra i paesi dello Spazio Economico Europeo che aderiscono al CESR sullo scambio di informazioni e la vigilanza sulle attività mobiliari del 26-1-1999** e allo **IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding del 15-9-2003**. ■ L'ultima parte del co. 2 bis dispone che le autorità nazionali

possano fare ricorso all'IAESFEM per l'eventuale risoluzione delle controversie che dovessero insorgere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. ■ La cooperazione può riguardare anche le autorità competenti di Stati extracomunitari, con i quali può instaurarsi un flusso informativo ai sensi del co. 3 (numerosi accordi sono stati siglati: fra di essi si può ricordare, per l'importanza dei mercati coinvolti, quelli con le statunitensi Securities Exchange Commission del 3-5-1993 e Commodities and Futures Trading Commission del 22-6-1995, o con la China Securities Regulatory Commission del 3-11-1999, nonché il più recente siglato con la Dubai Financial Services Authority del 20-12-2013). ■ Nel quadro della collaborazione con le autorità di Stati comunitari o extracomunitari, ai sensi della prima parte del co. 7, Banca d'Italia e Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati: la facoltà di collaborare delle Authority nazionali (URBANI, *op. cit.*, 504; ANNUNZIATA, 47) può essere esercitata, in particolare, nell'accoglimento delle richieste delle autorità straniere di effettuare, per loro conto, indagini sul territorio nazionale, oltre ad eseguire notifiche dei provvedimenti da esse adottati. ■ Allo scopo di favorire la collaborazione fra autorità, la seconda parte del co. 7 prevede che le richieste possano domandare alle italiane l'affiancamento di membri del proprio personale a quello della Banca d'Italia e della Consob incaricato di svolgere le operazioni. ■ Sempre al fine «di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari», il co. 9 dispone che Banca d'Italia definisca forme di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di supervisori, nonché prenda parte ai collegi istituiti da altre autorità sulla base di accordi, eventualmente specificando e ripartendo compiti e deleghe di funzioni.

III. Lo scambio di informazioni ■ Quale corollario dell'obbligo di reciproca collaborazione, il co. 1 dispone che le autorità citate dalla stessa norma (v. *sub* II, 1) possano scambiare le informazioni di cui sono in possesso, al fine di favorire anche la reciproca trasparenza (MAGGIORO, *op. cit.*, 104). ■ Lo scambio di informazioni può avvenire, ai sensi del co. 2, anche fra Banca d'Italia e Consob e le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e la B.C.F. al fine di agevolare le rispettive funzioni. ■ Al fine di regolare il flusso informativo, il co. 2-ter dispone che la Consob svolga il ruolo di «punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni» provenienti dalle autorità di Stati dell'U.E. competenti

in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, nonché di sedi di negoziazione e di servizi di comunicazione dati: tale ruolo è condiviso, su un piano paritario (CAPREGLIONE, MONTEDORO, voce *Consob*, in *Enc. D.* 2002, 1039 ss.), con la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di quest'ultima, la quale, a sua volta, trasmetterà le informazioni all'autorità dello Stato membro richiedente, nonché alla Consob. ■ Come precisa il co. 5, lo scambio di informazioni a livello nazionale da parte di Banca d'Italia e Consob può avvenire con le autorità amministrative e giudiziarie coinvolte in procedimenti di liquidazione o di fallimento (quest'ultimo da intendersi quale liquidazione giudiziale a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 14 del 12-1-2019, c.d. codice della crisi, ai sensi del combinato degli artt. 349, co. 1, e 389, co. 1, di quest'ultimo), in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati, con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennazione, con le controparti centrali e i depositari centrali, nonché con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi gestite. ■ Con particolare riguardo alla collaborazione richiesta da Consob per l'esercizio delle proprie funzioni, il co. 13 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici debbano fornire dati, notizie e documenti e assolvere a ogni ulteriore richiesta di collaborazione proveniente dalla Commissione, conformandosi alle disposizioni legislative disciplinanti i rispettivi ordinamenti, così dando vita a un «flusso informativo unidirezionale» (GASPARRI, *Comm. Finanziario unidirezionale*) (GASPARRI, *Comm. Finanziario*, 6 124). ■ Al fine di facilitare la cooperazione con le autorità di Stati comunitari e con l'IAESFEM, anche mediante scambio di informazioni, il co. 13 bis richiede a Consob e a Banca d'Italia di stabilire con il Ministero della Giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'autorità giudiziaria, per i reati connessi all'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, all'abuso di informazioni alla gestione infedele, alla confusione di patrimoni, alle partecipazioni al capitale, all'ostacolo delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, nonché al falso in prospeito, anche ai fini della comunicazione all'IAESFEM, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 195 ter, co. 1 bis, t.u.f. ■ Ai sensi del successivo co. 13 ter la richiesta di informazioni da parte di Consob e di Banca d'Italia può essere rivolta anche all'autorità giudiziaria procedente in merito alle indagini

e ai procedimenti penali pendenti, fermo restando l'obbligo del segreto fissato dall'art. 329 c.p.p.

IV. Il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza ■ Ai sensi del co. 1 allo scambio di informazioni tra le autorità nazionali non può essere opposto il segreto d'ufficio (Costi, 422). ■ Il co. 4 precisa, tuttavia, che sulle informazioni ricevute da Banca d'Italia e da Consob grava un obbligo di riservatezza: senza il consenso dell'autorità che le ha fornite esse non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane, compreso il Ministro dell'Economia e delle Finanze, né a terzi, quali le autorità comunitarie o di singoli Stati membri o extracomunitari. ■ Il co. 5 bis aggiunge, tuttavia, che lo scambio di informazioni con le autorità di Stati extracomunitari risulta subordinato all'esistenza di norme locali che salvaguardino il segreto di ufficio. ■ L'obbligo di riservatezza investe anche le informazioni rese agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennamento, alle controparti centrali e ai depositari centrali, nonché ai gestori delle sedi di negoziazione, a meno che non sussista il consenso del soggetto che ha fornito le informazioni, oppure le stesse risultino fornite in forza di obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. ■ Ai sensi del co. 8 le notizie, i dati e le informazioni in possesso di Banca d'Italia sono coperti dalla relativa disciplina del segreto d'ufficio. ■ A taloga tutela riguarda, ai sensi del co. 10, le notizie, le informazioni e i dati in possesso di Consob, che la Commissione abbia acquisito in esecuzione dell'attività di vigilanza; il segreto è opponibile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che non ha comunque poteri diretti sull'autorità (CAPREGLIONE, MONTEDORO, *op. cit.*, 1039 ss.).

■ Appare evidente come tale segreto sia funzionale allo svolgimento dell'attività di vigilanza stessa (ANNUNZIATA, 46 s.; GROSSO, *op. cit.*, 70) e, pertanto, esso non dovrebbe dover più poter essere opposto quanto tali esigenze siano cessate, come avviene in altri ordinamenti esteri, quale quello statunitense (ENRIQUES, *R. trim.* 2009, 704 s.; GASPARRI, *Comm. Finanziario*, 138 s.). ■ Corte Cost. 3-11-2000, n. 8 460, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del co. 10 dell'art. in commento sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, co. 1, e 98, co. 1, Cost., da Cons. St., ord. 26-2-1999. ■ Corte Cost. 26-9 1-2005, n. 32, ha simultaneamente stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale del co. 10 dell'art. in commento sollevata

in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, co. 1, Cost., da Cons. St., ord. 5-7-2002, nella parte in cui la norma preclude in modo assoluto ed astratto l'accessibilità di notizie, informazioni e dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza. ■ Pur a fronte delle pronunce rese dalla Corte Cost., appare incerta la natura assoluta del segreto, in quanto esso si scontra con la necessità dell'accessibilità degli atti amministrativi, in particolare in ambito di difesa penale e da sanzioni disciplinari (SCONNAMIGLIO, *Comm. Campobasso*, 35 s.; CARRIGLIONE, MONTEDORO, *op. cit.*, 1039

ss.; STELLA, *L'enforcement*, 440 s.; ANNUNZIATA, 50 ss.; TROISE, *Il potere sanzionatorio*, 212 ss.; GASPARI, *op. cit.*, 139 s.). ■ Il segreto d'ufficio vincola altresì i dipendenti della Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali l'*Authority* si avvale, come dispone il co. 12, in particolare i dipendenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e sui medesimi grava l'obbligo di riflettere in via esclusiva alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato, essendo compito di quest'ultima la comunicazione all'autorità giudiziaria.

4 bis Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali alle agenzie di rating del credito. **I. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.**

2. La Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.

SOMMARIO: I. Origine ed evoluzione della norma. - II. La Consob quale autorità competente. - III. Le autorità settoriali competenti.

1. I. Origine ed evoluzione della norma. ■ La norma è stata inserita nel t.u. dall'art. 1 della d. lgs. n. 176 del 5-10-2010, che ha dato attuazione al reg. CE n. 1060/2009 (c.d. CRA I) relativo alle agenzie di rating del credito (Pres. 2 str., voce *Rating*, in *Enc. D.* 2014, 855). ■ L'attuale versione della norma è frutto della modifica operata dall'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 66 del 7-5-2015, contenente, fra l'altro, le norme per l'adeguamento alle disposizioni del reg. UE 462/2013, che ha modificato il regolamento reg. CE n. 1060/2009.

II. La Consob quale autorità competente.
1 ■ La nomina della Consob quale «autorità competente» nel co. 1 dell'articolo in commento risponde all'obbligo di designazione dettato dall'art. 22, par. 1, reg. CE n. 1060/2009 (ENRIQUES, GARGANTINI, *Regolamentazione dei mercati finanziari*, in *Age* 2010, 488 s.; PAMEGGIANI, *I problemi regolatori del rating*, in *Bis* 2010, 474 ss.). ■ Il par. 2 dell'art. 22 del reg. CE n. 1060/2009 impone, inoltre, che la Consob, quale «autorità competente», si doti «del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento».

II. La Consob quale autorità competente. - III.

■ L'art. 22 del reg. CE n. 1060/2009 rappresenta una delle poche norme non modificate dagli interventi riformatori operati sul suddetto reg.: a tal proposito occorre ricordare i cambiamenti apportati dal reg. UE 513/2011 (c.d. CRA II), dalla dir. 2011/61/UE, dal già citato reg. UE 462/2013 (c.d. CRA III), dalla dir. 2014/51/UE, nonché, infine, dal reg. UE 2402/2017. ■ L'istituzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita con reg. UE 1095/2010, ha avuto l'effetto di ridimensionare il compito delle «autorità competenti» nazionali nel monitoraggio delle agenzie di rating, a tal proposito le maggiori modifiche sono state apportate dal reg. UE 513/2011 e dal reg. UE 462/2013 (RISPOLI FARINA, *Profilo evolutivo del rating*, in PRINCIPE, *Le agenzie di rating*, 314; MONTALENTI, *Le agenzie di rating*, in *op. cit.*, 391 ss.; LAMANDINI, *La vigilanza diretta dell'Esma*, in *G. comm.* 2017, 453 s.; GASPARI, *Comm. Prati*, 158 s.; PALMIERI, *Comm. Vella*, 74 s.). ■ Fra i poteri di maggior importanza che la Consob può esercitare quale «autorità competente», l'art. 20, par. 2, reg. CE n. 1060/2009 annovera quello di richie-

re all'AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione dell'agenzia di rating del credito interessata qualora ravvisi che tali condizioni non siano più sussistenti. ■ La collaborazione fra l'AESFEM e la Consob può assumere la forma del coinvolgimento nelle indagini che la prima può compiere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 23 *quater*, par. 4, reg. CE n. 1060/2009, oppure in occasione di ispezioni ai sensi del successivo art. 23 *quintus*, par. 5, che possono anche essere delegate ai sensi dell'art. 24, par. 5, reg. CE n. 1060/2009, l'AESFEM si impegna a comunicare senza ritardo ogni misura di vigilanza adottata anche alla Consob, in concomitanza con la notifica all'agenzia di rating interessata dal provvedimento. ■ La collaborazione fra Consob e AESFEM è sancita dallo specifico obbligo di cooperazione imposto dall'art. 26, par. 1, reg. CE n. 1060/2009. ■ Collegato a tale obbligo si pone il dovere, previsto dal successivo art. 27, par. 1, reg. CE n. 1060/2009 di comunicare senza ritardo le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni assegnate dal reg. 10 e dalla legislazione settoriale pertinente. ■ Il ruolo normalmente «ancillare» di Consob nello svolgimento dei compiti di vigilanza da parte di AESFEM può mutare laddove quest'ultima deleghi l'esercizio delle proprie funzioni all'«autorità competente» ai sensi dell'art. 30 reg. CE n. 1060/2009, in particolare, il par. 1 dispone che, se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'*Authority* europea possa delegare specifici compiti di vigilanza alla Consob. ■ Fra i compiti delegabili sono previsti specificatamente il potere di chiedere informazioni ai sensi dell'art. 23 *ter* del reg. CE n. 1060/2009, nonché quello di condurre indagini e ispezioni *in loco* ai sensi dell'art. 23 *quintus*.

■ Ai fini dello svolgimento dei compiti delegati dall'AESFEM, la Consob è chiamata ad applicare le Linee guida e raccomandazioni approvate da AESFEM n. 2011/188 del 10-1-2012 in tema di cooperazione, compresa l'eventuale delega, fra AESFEM, autorità competenti e autorità settoriali competenti ai sensi del reg. UE n. 513/2011. ■ Un ruolo attivo della Consob nell'attuazione della vigilanza in merito alle attività svolte dalle agenzie di rating discende dal potere che l'*Authority* nazionale ha di informare l'AESFEM qualora ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del reg. sul territorio nazionale o su quello di un altro Stato membro ai sensi dell'art. 31, par. 1, reg. CE n. 1060/2009.

se ritenuto opportuno a fini d'indagine, la Consob può anche suggerire di valutare l'esigenza di avvalersi dei poteri di acquisire informazioni, oppure di condurre indagini e ispezioni *in loco* nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta. ■ L'art. 31, par. 2, 14 reg. CE n. 1060/2009 dispone, inoltre, che la Consob, alla luce della notifica effettuata, possa richiedere all'AESFEM la sospensione dell'uso dei giudizi emessi dalla agenzia di rating registrata a fini regolamentari, quando quest'ultima voli gli obblighi derivanti dal presente regolamento e tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario nazionale. ■ Ai sensi dell'art. 32, par. 1, reg. CE n. 1060/2009, la Consob, al pari dell'AESFEM e il relativo personale sono tenuti al segreto professionale. ■ Ai sensi dell'art. 32, par. 2, 16 reg. CE n. 1060/2009, le informazioni acquisite o scambiate dai suddetti soggetti debbono essere considerate informazioni riservate.

III. Le autorità settoriali competenti ■ **CO-1** me precisato dal co. 2 dell'art. in commento Consob, Banca d'Italia, IVASS e Covip sono le «autorità settoriali competenti» ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. r), reg. CE n. 1060/2009, ossia le autorità nazionali designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, di imprese di investimento, di imprese di assicurazione, di imprese di riassicurazione, di imprese di riassicurazione, di enti pensionistici aziendali o professionali, di società di gestione, di società di investimento, di gestori di fondi di investimento alternativi, di controparti centrali e di prospetti (PRESI, *op. cit.*, 856). ■ Poiché, ai sensi dell'art. 4, par. 1, 2 reg. CE n. 1060/2009, gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali possono utilizzare a fini regolamentari i giudizi emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'UE, e registrate conformemente al reg. (LURBANO DI SCORPANELLO, *Le agenzie di rating*, 107 ss.; MONTALENTI, *op. cit.*, 393 ss.), il successivo art. 5 bis, par. 2, reg. CE n. 1060/2009 dispone che le «autorità settoriali competenti» sono incaricate della vigilanza di tali agenzie, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle loro attività, controllando altresì l'adeguatezza delle loro procedure di valutazione del rischio di credito, nonché valutando l'utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating